

PROROGA DELLA CONVENZIONE (PGN DEL COMUNE DI CESENA N. 55716 DEL 23 APRILE 2021) FRA IL COMUNE DI CESENA, IL COMUNE DI MONTIANO, IL COMUNE DI MERCATO SARACENO E L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER LA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE , IL RICOVERO DEI GATTI CHE NON POSSONO VIVERE IN LIBERTÀ E L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO E ALLA CUSTODIA DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA .

L'anno duemilaventitre il giorno 3 (tre) del mese di ottobre in Cesena presso la Residenza Municipale

fra

il **Comune di Cesena**, con sede a Cesena in Piazza del Popolo n. 10, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio **GIOVANNI FINI**, nato a _____ il 7 gennaio 1969, che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cesena, per dare esecuzione alla Delibera di Giunta n. 174 dell'11 luglio 2023;

il **Comune di Mercato Saraceno**, con sede a Mercato Saraceno in Piazza Mazzini n. 50, legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali **VANESSA RAVAIOLI** nata a _____ l'8 agosto 1970, che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mercato Saraceno, per dare esecuzione alla Delibera di Consiglio n. 43 del 28 settembre 2023;

il **Comune di Montiano**, con sede a Montiano in Piazza Maggiore n. 3, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Segreteria e Affari Generali **MANUELA LUCIA MEI**, a _____ il 27 novembre 1968 che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montiano, per dare esecuzione alla Delibera di Giunta n. 24 del 31 luglio 2023;

l'**Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS**, che in seguito sarà chiamata per brevità "E.N.P.A.", iscritto all'albo del volontariato dal 9 dicembre 2000 come da certificato rilasciato dalla Regione Lazio in data 24 marzo 2005, codice fiscale 80116050586, con sede a Roma in Via Attilio Regolo n. 27, legalmente rappresentato dalla Presidente nazionale **ROCCHI CARLA** nata a _____ l'11 marzo 1942 e residente per la carica a Roma in Via Attilio Regolo n. 27.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*", riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e favorendone l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali;
- l'art. 56 del citato D.Lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, nel riconoscere il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le Istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni ed alle attese della gente;
- la Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000, all'articolo 29, detta disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l'altro, la realizzazione di apposite strutture (cd. gattili e oasi feline) per il ricovero, la cura e la successiva adozione di gatti provenienti da situazioni di rinuncia di proprietà, abbandoni, sinistri, l'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni zoofile ed animaliste, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi;
- con delibera n. 39 del 25 febbraio 2002 il Consiglio Comunale di Cesena assegna ad E.N.P.A. un terreno in Diritto di Superficie per la costruzione di una struttura da adibire a gattile, formalizzato da conseguente Atto Costitutivo di Diritto di Superficie del 04 aprile 2005. In conseguenza a ciò il Comune di Cesena ha contribuito in modo rilevante alla realizzazione della Struttura di via Pastore, erogando somme per un importo di circa € 185.000 tra gli anni 2006 e 2010;
- in data 23 aprile 2021 (pgn 55716 del Comune di Cesena) i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno hanno sottoscritto con E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Forlì Cesena – una Convenzione per il biennio 2021 – 2022 per la prosecuzione del programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia esistente nei rispettivi territori comunali;

- in esecuzione di quanto convenuto sono state realizzate diverse attività, rivolte principalmente all'aggiornamento del censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari, e alla prestazione delle necessarie cure zootriche ai felini presenti nelle colonie, con il conseguimento di un generale miglioramento delle loro condizioni di vita all'interno delle colonie stesse;
- dall'attività censuaria svolta negli anni scorsi si è accertato che nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno sono tuttora presenti numerose colonie di gatti randagi e che è quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l'aumento della popolazione di felini randagi, per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione;
- La struttura del gattile di Via Pastore n. 508 a Cesena è stabilmente affidata ad E.N.P.A. in regime di diritto di superficie per 60 anni e, a completamento dei necessari adeguamenti, ha ottenuto l'Autorizzazione Sanitaria (pgn 68179/117 del 29 giugno 2016) divenendo in tal senso la Struttura di riferimento territoriale per il comprensorio cesenate;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Finalità

1. Viene riconosciuta la necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento ed il benessere della popolazione felina randagia, oggetto di abbandoni e rinunce di proprietà, esistente nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno e si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:
 - a) il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento, previa verifica e accertamenti, dei dati relativi alla segnalazione di nuove colonie feline;
 - b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari;
 - c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno del gattile, delle colonie feline e delle oasi;
 - d) la promozione ed il raggiungimento del maggior numero possibile di adozioni e, nel contempo, della creazione delle condizioni minime per cui i gatti possano essere rimessi in libertà presso le colonie e le oasi di provenienza sparse sul territorio, al fine di contenere il più possibile il numero di gatti presenti nel gattile e, parimenti, lo sforzo operativo ed economico per il mantenimento di tale struttura;
 - e) l'assistenza sanitaria dei gatti incidentati nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, recuperati da ENPA o altre associazioni o privati, in qualunque stato essi si trovino, provvedendo alle cure e alla stabilizzazione degli stessi con propri veterinari di fiducia, nonché alla eventuale successiva re-immissione in colonia;

- ARTICOLO 2 -

Censimento delle colonie e della popolazione felina randagia

1. L'E.N.P.A. si impegna a provvedere, per il periodo di durata della presente proroga di Convenzione, mediante propri iscritti volontari, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno. Dovrà inoltre effettuare una revisione dei dati relativi a tutte le colonie censite negli ultimi tre anni, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite, predisponendo una schedatura specifica per ognuna di esse. I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell'E.N.P.A. stessa.
2. L'E.N.P.A. si impegna inoltre a fornire, al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ed all'Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica, mediante posta elettronica certificata (PEC) **entro il 31 gennaio 2024**, finalizzato allo svincolo del 20% del rimborso annuale, i seguenti dati suddivisi per i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno:
 - numero di gatti presenti in struttura;
 - numero di gatti sterilizzati nel periodo di riferimento;
 - numero di gatti dati in adozione nel periodo di riferimento;
 - numero di gatti incidentati recuperati nel periodo di riferimento.

- ARTICOLO 3 -

Sterilizzazioni

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite si attueranno mediante sterilizzazione chirurgica e saranno effettuati, gratuitamente, dall'Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione.
Per snellire e razionalizzare al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'ENPA e la stessa Azienda U.S.L. Romagna, di norma comunque si prevede l'effettuazione di n. 2 sedute di sterilizzazione settimanali salva la possibilità, in caso di necessità, di sedute suppletive, preventivamente concordate fra le parti.

2. L'E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori e collaboratori, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena e all'Azienda U.S.L. Romagna – A.O.O. Cesena – Dipartimento Sanità Pubblica. Eventuali variazioni di tali nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite. L'E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l'Azienda U.S.L. Romagna, è garante della condizione di "randagi" relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione. L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.
3. I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati al padiglione auricolare con un foro o altra marcatura stabilita dal Veterinario dell'Azienda U.S.L. Romagna, al fine di facilitarne l'identificazione. Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale, all'interno del gattile dell'E.N.P.A., per il periodo di degenza ed osservazione. Durante tale periodo l'alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori dell'E.N.P.A. Al termine della degenza gli stessi operatori dell'E.N.P.A. provvederanno a re immettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Azienda U.S.L. Romagna per le opportune verifiche.

- ARTICOLO 4 -

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

1. L'E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari e/o coordinando i responsabili di colonia e gli altri volontari operanti sul territorio, alla gestione di tutte le colonie feline presenti sui territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee visite mediche da parte del veterinario individuato e le eventuali cure zoiatriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie. Eventuali forniture di cibo alle colonie dovrà essere valutato in base alle effettive esigenze e necessità a discrezione di ENPA o su richiesta del Comune territorialmente competente sulla base dell'effettivo stato di bisogno. ENPA provvederà a segnalare a Comune e AUSL le colonie feline che presentano problemi o carenze dal punto di vista igienico sanitario o rispetto ad altri adempimenti normativi.
2. I gatti, come previsto dalla legge, dovranno essere microchippati e registrati, in entrata ed uscita, presso il Registro regionale A.R.A.A. durante le fasi di permanenza, in entrata ed uscita, nel gattile di Cesena.
3. Agli operatori volontari di cui al comma 1 che operano direttamente sugli animali in libertà (c.d. "gattari") è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. Qualora l'habitat della colonia si trovi in una zona di proprietà privata, l'accesso dei gattari è comunque subordinato al consenso del proprietario. I gattari devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitarne la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente proroga di Convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e ne facilita in ogni modo percorsi di formazione specifica degli stessi. La qualità e quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall'E.N.P.A. e alle risorse economiche messe a disposizione ogni anno dall'Amministrazione Comunale, fermo restando che devono essere sempre garantiti livelli standard di igiene e assistenza veterinaria.
5. L'E.N.P.A. garantisce di non modificare lo stato dei luoghi (ad esempio realizzando strutture edilizie provvisorie o stabili) affidati ad essa e ai propri associati, se non dietro espressa autorizzazione scritta da parte del Comune che ha competenza sul luogo. In caso di necessità di interventi sanitari sugli animali dovrà essere utilizzato il gattile di Via Pastore n. 508 – Cesena dove gli animali resteranno fino al termine del trattamento, dopodiché saranno reintrodotti nella colonia o oasi di provenienza.

- ARTICOLO 5 -

Gestione del gattile di Via Pastore n. 508 – Cesena

1. Per i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno dovranno essere gestiti presso la struttura di Via Pastore 508, i gatti provenienti dai propri territori comunali per le seguenti cause:
 1. rinunce di proprietà;
 2. gatti liberi trovati in condizioni sanitarie problematiche che una volta ristabiliti vengono re immessi sul territorio con parere del responsabile sanitario della struttura;
 3. gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post operatorio e successivamente liberati in colonia;
 4. gatti anziani/ammalati non più in grado di vivere liberi;
 5. cucciolate non desiderate in attesa di adozione;
 6. gatti o cucciolate abbandonate nelle pertinenze del gattile o nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno;
 7. assistenza sanitaria dei gatti incidentati provenienti dai territori comunali di Cesena e Montiano e Mercato Saraceno, per i quali ENPA provvederà al recupero alle cure e alla stabilizzazione degli stessi con propri

veterinari di fiducia, rendicontando le spese per il recupero dei gatti incidentati per i Comuni di Cesena e Montiano al Comune di Cesena e per il Comune di Mercato Saraceno direttamente al Comune di Mercato Saraceno.

2. I gatti in entrata devono essere tutti controllati dal punto di vista sanitario e della verifica della proprietà, registrati ed iscritti all'anagrafe canina, come disposto dalle vigenti leggi e norme in materia e secondo le disposizioni eventualmente impartite dalla competente ASL.
3. La struttura di Via Pastore n. 508 deve essere gestita a norma di legge e secondo quanto riportato nel Regolamento di Gestione del gattile approvato da ENPA, nel rispetto della vigente Autorizzazione Sanitaria pgn 68179/117 del 29 giugno 2016, nonché delle specifiche normative di settore vigenti e delle prescrizioni impartite dalla locale ASL.
4. Presso la struttura sono eseguite le pratiche necessarie all'adozione degli animali ivi presenti e alla verifica del buon esito delle stesse.
5. Il numero di gatti presenti nel gattile deve rispettare quanto riportato nell'Autorizzazione Sanitaria pgn 68179/117 del 29 giugno 2016 e, comunque, deve tendere al minimo possibile, nell'ottica della razionalizzazione delle risorse umane, operative ed economiche che la sua gestione comporta.
6. Il gattile deve avere un **Responsabile della Gestione della struttura e dei rapporti coi referenti delle colonie feline**, e un **Responsabile Veterinario** di riferimento; modifiche dei nominativi comunicati nel corso del 2022 dovranno essere immediatamente al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio, mediante posta elettronica certificata (PEC) **entro 10 giorni dalla nuova nomina**.

- ARTICOLO 6 -
Obblighi delle parti

1. L'E.N.P.A. si impegna affinché gli interventi oggetto della presente proroga di Convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato.
Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle eventuali interruzioni che, solo per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività ad essa attribuite.
2. Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente proroga di Convenzione.
3. I responsabili della gestione degli interventi individuati da ENPA, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore e prescrizioni ASL.
4. L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente proroga di Convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da polizza stipulata ed i cui riferimenti (Compagnia di Assicurazione, numero polizza e scadenza che deve essere almeno al 31 dicembre 2024) dovranno essere comunicati Via PEC al Comune di Cesena **entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente convezione**. Le relative spese sono già state coperte da ENPA attraverso i proventi derivanti dalle quote associative dei propri soci e pertanto non saranno oggetto di rimborso da parte del Comune di Cesena.
5. L'E.N.P.A. s'impegna inoltre a sollevare i Comuni sottoscrittori da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.
6. Tramite la sottoscrizione della presente proroga di Convenzione i Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno si dotano dello strumento che assolve i propri obblighi di legge in merito alle garanzie sul mantenimento del benessere felino sul proprio territorio, affidando le attività a ciò correlate ad ENPA che ne risponde direttamente.
7. I Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno si impegnano a rimborsare le spese sostenute da ENPA per le attività previste dal presente accordo fino al raggiungimento delle proprie disponibilità finanziarie e secondo lo schema di cui al successivo Art. 7 comma 1.
8. Il **Comune di Mercato Saraceno** si impegna altresì a rimborsare ad ENPA, in aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 7, per il recupero dei gatti incidentati, la somma di €. 200,00 per ciascun recupero, finalizzata alla "stabilizzazione" dei gatti. Eventuali ulteriori spese saranno rimborsate previa valutazione di apposito preventivo che ENPA provvederà a trasmettere tempestivamente al Comune di Mercato Saraceno. Sempre tempestivamente dovranno essere comunicati al Comune di Mercato Saraceno gli interventi di recupero realizzati.

- ARTICOLO 7 -
Risorse economiche e modalità di gestione delle spese

1. La somma massima a disposizione per il rimborso delle spese sostenute, con riferimento al periodo **01 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023**, è pari a € **31.000,00** (trentunmila/00) ed è così suddiviso:

	Anno 2023
Comune di Cesena	€ 28.000,00
Comune di Montiano	€ 1.000,00
Comune di Mercato Saraceno	€ 2.000,00
totale	€ 31.000,00

tenendo conto altresì della protrazione di fatto del rapporto con ENPA e con i Comuni sottoscrittori anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 in ragione della necessità e dell'obbligo normativamente previsto per i Comuni di garantire senza soluzione di continuità idonee attività per la tutela del benessere felino.

2. Sono ammessi a rimborso, nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate al comma 1, le spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente proroga di Convenzione. L'incidenza percentuale è pari all'80% delle spese sostenute per l'intera struttura di Via Pastore, 508, ed è stata stabilita previsionale in base all'andamento dei periodi precedenti e concordata tra le parti prima della sottoscrizione della presente proroga di Convenzione, pertanto attribuibile specificatamente ai Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno.

Saranno considerate ai fini del rimborso unicamente le spese sostenute appartenenti alle categorie di seguito elencate e unicamente riferibili alla Struttura di Via Pastore, 508 – Cesena:

- a) spese per acquisto di materiale per l'igiene e la pulizia delle colonie;
- b) spese per farmaci, cure zoiatriche e veterinarie;
- c) spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione degli animali;
- d) spese per le utenze del gattile;
- e) spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato mezzi propri nel territorio del comune di Cesena (rendicontati con apposita dichiarazione);
- f) spese relative all'attività di recupero dei gatti incidentati nei territori comunali di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, rendicontate con apposito report che ne giustifica le spese che sarà trasmesso al Settore Tutela Ambiente e Territorio entro 15 (quindici) giorni dall'intervento effettuato; tale documento dovrà contenere: data, luogo, nominativo del/gli operatori intervenuti, descrizione sommaria dell'intervento effettuato, quantificazione economica del singolo intervento di recupero (escluse spese veterinarie);

g) spese per la formazione degli operatori inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro e il benessere animale.
Non sarà rimborsata la quota annua che ENPA sostiene per la Concessione del Diritto di Superficie della struttura.

3. Il Comune di Cesena, anche per conto dei Comuni di Montiano e Mercato Saraceno, si impegna a rimborsare all'E.N.P.A. le spese sopra elencate, dietro presentazione di regolare richiesta di rimborso, accompagnata da una relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento dalla quale emergano con chiarezza l'ammontare complessivo delle spese sostenute da ENPA fino a quel momento, e da copia di tutti i documenti che provano la spesa complessiva di gestione della struttura e delle colonie, come da precedente punto 3 e da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che le documentazioni allegate sono conformi agli originali e che la quota di contributo spettante è stata richiesta solo ai Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno.

Ogni richiesta di liquidazione parziale dovrà essere accompagnata da breve relazione contenente in modo sintetico i dati già evidenziati nell'Art. 2 punto 2, riferiti alla data di liquidazione.

Il rimborso delle spese sarà liquidato, ogni anno, fino al raggiungimento dell'80% della somma messa annualmente a disposizione dai Comuni (vedi tabella comma 1); il restante 20% sarà liquidato a saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a seguito della presentazione di tutta la documentazione di cui all'Art. 2 punto 2, maggiormente dettagliata, a dimostrazione dell'ottemperanza degli obblighi convenzionali come indicato all'Art. 8 comma 2.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Cesena o inviata via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

4. Il Comune di Cesena provvederà a rimborsare tali spese entro 60 giorni dalla presentazione delle relative note. Tale rimborso non costituisce in nessun caso corrispettivo di una prestazione, e quindi ricavo, così come indicato nella nota all'art. 7 dello schema di convenzione tipo allegato a) alla deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 1997 n. 432.

- ARTICOLO 8 -

Verifica e controlli degli interventi

1. Il Comune di Cesena si impegna a promuovere con E.N.P.A. incontri periodici di verifica e controllo degli interventi effettuati, cui sarà chiamata a partecipare anche l'Azienda U.S.L. Romagna sede di Cesena. Per la

risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detti incontri potranno essere allargati alle Associazioni protezioniste, presenti nel territorio Comunale, e ad altri referenti di volta in volta specificatamente individuati.

2. L'E.N.P.A. dovrà inviare al Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, **entro il 31 gennaio 2024**, una relazione sugli interventi di propria competenza, effettuati in base a quanto previsto dalla presente proroga di Convenzione e comprensivi di quanto richiesto nel precedente articolo 2.

- ARTICOLO 9 -
Termini e validità

1. La presente proroga di Convenzione ha validità fino al **31 dicembre 2023**.
2. I Comuni di Cesena, Montiano e Mercato Saraceno possono, per la propria quota parte, risolvere la presente proroga di Convenzione in ogni momento, previa diffida ove verrà precisata la tipologia e la gravità della provata inadempienza degli impegni previsti nei precedenti articoli, alla quale E.N.P.A. potrà controdedurre entro i successivi 10 gg dalla notifica. L'eventuale risoluzione avverrà senza oneri a carico del Comune, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 7, sostenute dall'E.N.P.A. stessa fino al ricevimento della diffida.
3. E.N.P.A. può risolvere la presente proroga di Convenzione in ogni momento, previa diffida e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, per provata inadempienza da parte dei Comuni sottoscrittori, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente proroga.
4. La presente proroga di Convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia.
5. Nell'ipotesi dell'insorgenza di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla presente proroga di Convenzione e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Forlì – Cesena ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 29 c.p.c.

La presente proroga di Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, 1 comma, della legge 266/91.

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano:

Per il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio
Giovanni Fini

Per il Comune di Mercato Saraceno
Il Responsabile del Settore Segreteria e Affari Generali
Vanessa Ravaioli

Per il Comune di Montiano
Il Dirigente del Settore Segreteria e Affari Generali
Manuela Lucia Mei

Per l'E.N.P.A.
La Presidente Nazionale
Carla Rocchi

